

STUDIO LEGALE
AVV. PROF. DANIELE GRANARA
Corso Vittorio Emanuele II, n. 154/3DE - 00186 ROMA
Via Bartolomeo Bosco, n. 31/4 - 16121 GENOVA
Tel. 010.5701139 - Fax. 010.5709875

IA ONLUS ASSOCIAZIONE
VERDI AMBIENTE E
SOCIETA' - V.A.S., IN
PERSONA DEL LEGALE
RAPP. TE P.T. SEN.
GUIDO POLICE
Deleg.A.....a

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA PUGLIA - BARI

Ricorso

con richiesta di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.

della Onlus ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S.,
riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con decreto del 29 marzo 1994,
con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 154, C.F.: 97078560584,
P.IVA: 06319301005, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
Sen. Guido Pollice, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Daniele Granara
(Cod. Fisc.: GRN DNL 63D26 C621R - P.E.C.:
avvdanielegranara@puntopec.it - fax: 010.5709875) ed elettivamente
domiciliata presso lo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n.
154/3DE, giusta mandato a margine del presente atto,

contro

la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in
carica,

per l'annullamento, previa immediata sospensione,

della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1558 del
02/08/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 98 del
29.08.2019,

avente ad oggetto

"Calendario Venatorio regionale annata 2019/2020",


nonché per l'annullamento, previa immediata sospensione,

di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque
connesso, cognito e non, nessuno escluso, ed in particolare:

rappresentar(A
e difender(A) nella
presente causa, con ogni
più ampia facoltà di
legge, compresa la facoltà
di delegare, transigere,
rilasciare quietanze e
rinunciare agli atti,
proporre motivi aggiunti
e con facoltà di chiamare
in causa o in garanzia
terzi, di riassumere il
giudizio e di compiere
ogni altro atto connesso e
necessario per la
procedura, l'Avv. Prof.
Daniele Granara,
eleggendo domicilio nello
studio in Roma, Corso
Vittorio Emanuele II, n.
154/3DE.

Roma, 9 09 2019

E' AUTENTICA



- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1560 del 26/08/2019, recante "Integrazioni/Modifiche al Calendario Venatorio regionale 2019/2020", pubblicata sul sito *web* della Regione Puglia il giorno 21 agosto 2019 e in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- della Deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 217/2009 di approvazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014;
- della Deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 217/2009 di ri-approvazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1400 del 27.06.2014, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1170 del 26.05.2015, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1121 del 21.07.2016, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1235 del 28.07.2017, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale;
- della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1336 del 24.07.2018, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale.

* * *

IN FATTO

1) Verdi Ambiente e Società - V.A.S. è associazione riconosciuta a carattere nazionale, con il fine di tutelare i valori paesistici, ambientali, architettonici, storici e culturali del Paese.

Tale Associazione ambientalista è legittimata ai sensi degli artt. 13 e 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e rappresentata nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente ex art. 12 della legge medesima.

Ai sensi dell'art. 3 del proprio statuto "promuove e favorisce le iniziative volte a **garantire gli equilibri ecologici; promuove e favorisce le iniziative volte a prevenire ed a contrastare ogni genere e specie di inquinamento dell'ambiente e di alterazione degli ecosistemi; promuove e favorisce iniziative volte alla tutela della biodiversità e dei diritti delle altre specie viventi**".

La legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste a tutela degli interessi ambientali, paesaggistici, architettonici, storici e culturali dalle stesse difesi è stata riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (Cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5668; Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2004, n. 7246; T.A.R. Liguria, Sez. I, 13 marzo 2003, n. 309; 19 marzo 2003, n. 354; 22 giugno 2004, nn. 1020, 1021 e 1022; T.A.R. Liguria, Sez. I, 12 ottobre 2005, n. 1349, T.A.R. Veneto, 11 luglio 2008, n. 1993; T.A.R. Toscana, Sez. I, 28 giugno 2008, n. 1651; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 16 giugno

2009, n. 987; e, da ultimo, T.A.R. Liguria, Sez. I, 21 novembre 2013, n. 1404).

2) In particolare, l'Associazione ricorrente ha frequentemente denunciato, nell'operare la propria missione di tutela ambientale, le difficoltà regolative che affliggono il contesto venatorio complessivo della Regione Puglia che, di per sé connotata da pregio ambientale e faunistico, vive una condizione di persistente minaccia alla propria fauna autoctona e migratoria.

In proposito, si rammenta la particolare criticità che si ravvisa nella pratica della caccia lungo le coste pugliesi (nella distanza di 500 mt. dalla costa) che è ad oggi connotata da diffuso bracconaggio nelle zone di protezione ivi ubicate (testimoniato, ad esempio, dalla nota della VAS del 7 gennaio 2019, allegata agli atti). Allo stesso modo, diffusa è la pratica dell'attività venatoria nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della rete Natura 2000, che, ancorché regolamentate, denota livelli di inquietante intensità.

In reazione alla predetta pratica, esercitata in violazione del diritto europeo, la Onlus VAS ha già diffidato l'Amministrazione regionale affinché sia adeguato in tal senso il Piano Faunistico Venatorio.

3) Con gli atti impugnati, **la Regione Puglia ha approvato e successivamente modificato il calendario venatorio per l'annata 2019/2020.**

Tale calendario è stato approvato sulla base della consultazione del Comitato faunistico-venatorio regionale, in data 22.07.2019, e **del parere obbligatorio espresso dall'I.S.P.R.A. con nota prot. n. 40888 del 28 giugno 2019 e n. 47001/T-A11 del 29.07.2019, ai quali ultimi, però la Regione non ha ritenuto di adeguarsi, pur a fronte delle numerose criticità riscontrate dall'Istituto nell'approvato calendario, senza peraltro adeguatamente motivare tale mancato integrale recepimento.**

4) In particolare, le disposizioni del calendario venatorio prevedono il cadenzamento dell'attività di caccia per le diverse specie animali come segue:

A) dal 02.10.2019 al 29.01.2020 per gli esemplari di: Alzavola (*Anas crecca*); Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Frullino (*Lymnocyptes minimus*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chioropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Porciglione (*Rallus aquaticus*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*);

B) dal 02.10.2019 al 29.12.2019 per gli esemplari di: Fagiano (*Phasianus colchicus*);

C) dal 02.10.2019 al 29.01.2020 per gli esemplari di: Cesena (*Turdus pilaris*); Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); Tordo sassello (*Turdus iliacus*);

D) dalla terza domenica di settembre 2019 al 29.12.2019 per gli esemplari di: Lepre europea (*Lepus europaeus*);

E) dal 02.10.2019 al 30.11.2019 per gli esemplari di Starna (*Perdix perdix*);

F) dal 02.10.2019 al 15.12.2019 per gli esemplari di Allodola (*Alauda arvensis*);

- G) dal 06.10.2019 al 19.01.2020** per gli esemplari di Beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- H) dalla terza domenica di settembre al 17.11.2019** per gli esemplari di Quaglia (*Coturnix coturnix*), prevedendo altresì una preapertura il giorno **11 settembre**;
- I) dalla terza domenica di settembre al 20.10.2019** per gli esemplari di Tortora (*Streptopelia turtur*), prevedendo altresì una preapertura nei giorni 1, 4 e 11 settembre;
- L) dal 09.10.2019 al 29.01.2020** per gli esemplari di Colombaccio (*Columba palumbus*), prevedendo altresì una preapertura nel giorno 11 settembre, in virtù della modifica apportata dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1560 del 26/08/2019;
- M) dal 09.10.2019 al 29.01.2020** per gli esemplari di: Cornacchia grigia (*Convus corone cornix*); Gazza (*Pica pica*); Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

Inoltre, si prevede, per i residenti della Regione, la possibilità di esercitare la caccia in pre-apertura nei giorni 1 e 4 settembre (con riferimento alle specie tortora, colombaccio, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza) e nel giorno dell'11 settembre (con riferimento alle specie tortora, quaglia, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza).

Da ultimo, il Calendario Venatorio prevede per tutti i cacciatori una post-apertura della caccia nei giorni 1, 2, 5, 8 e 9 febbraio 2020 con riferimento alle specie di ghiandaia, cornacchia grigia e gazza (art. 2 del Calendario impugnato).

Si tratta dunque di limiti temporali assunti in difformità dalla legge e dal parere tecnico dell'ISPRA, da emanarsi obbligatoriamente sugli schemi di calendari venatori, relativo alle esigenze di conservazione biologica delle specie.

5) Il Calendario venatorio prevede, altresì, si vedrà contraddittoriamente, la facoltà per i cacciatori di ricorrere a "botti in resina" per appostamenti temporanei (art. 2, ult. capoverso), nonché la possibilità di condurre l'allenamento dei cani da addestramento durante il mese di febbraio e marzo, ossia in piena fase "pre-nuziale" delle specie oggetto di migrazione (art. 10, ult. capoverso) e l'utilizzo delle munizioni al piombo.

6) Quale atto presupposto del Calendario Venatorio, inoltre, le Delibere impugate richiamano il **Piano Faunistico Venatorio Regionale, approvato con DCR n. 217/2009, il quale però risulta scaduto dal 2014 e oggetto di numerosi provvedimenti di proroga, con le Delibere di Giunta Regionale n. 1400/2014; n. 1170/2015; n. 1121/2016; n. 1235/2017 e n. 1336/2018.**

* * *

Il Calendario Venatorio della Regione Puglia per l'annata 2019/2020 risulta del tutto in contrasto con i principi di prelievo venatorio che presiedono all'attività della caccia, nonché con le norme tecnico-scientifiche e di matrice anche sovranazionale che ne coordinano la disciplina, come emerge dalle seguenti considerazioni in linea di

DIRITTO

1) Violazione dell'art. 18, co. 4, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, per come interpretato

conformemente alla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Violazione dei principi di saggia utilizzazione e di regolazione ecologicamente equilibrata del prelievo venatorio.

Violazione del principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost.

Violazione del principio di tutela dell'ambiente ex artt. 9 e 32 Cost.

Violazione del principio di precauzione.

Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca. Irrazionalità manifesta.

Travisamento. Sviamento.

A) Il quadro normativo.

La regolazione dell'attività venatoria, particolarmente ove diretta nei confronti dell'avifauna, assume la forma di un veritabile "nodo gordiano" in cui si intrecciano inestricabilmente elementi di disciplina di matrice sovranazionale, *id est* euro-unitaria, e profili di normativa statale e regionale, tra loro funzionalmente distinti in ragione degli obiettivi di tutela cui la regolamentazione è preposta.

In proposito, Corte cost., 4 luglio 2003, n. 226, ha notoriamente affermato che *"la disciplina statale rivolta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema può incidere sulla materia caccia, pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove l'intervento statale sia rivolto a garantire standards minimi e uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono a esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato"*.

In questo quadro, dalle tinte giustapposte, va primariamente presa in considerazione la **Direttiva 2009/147/CE** che ha abrogato e sostituito la precedente Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Rileva dunque l'**art. 7 della Direttiva**, che consente l'esercizio della caccia nel quadro delle legislazioni nazionali degli Stati membri, a condizione che tale attività **"non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione"** (co. 1).

Al co. 4, si prevede che la regolazione dell'attività venatoria debba rispettare *"i principi di una **saggia utilizzazione** e di una **regolazione ecologicamente equilibrata** delle specie di uccelli interessate"*; che *"le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza"*; e che le specie migratrici *"non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione"* (*id est*, fase pre-nuziale).

In proposito, la **"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"**, elaborata dalla Commissione europea nel febbraio 2008, esplicita il concetto di saggia utilizzazione, nel senso della *"utilizzazione delle componenti della diversità biologica in un modo e con un ritmo tale che non provochino il declino a lungo termine di detta diversità biologica, salvaguardando così il suo potenziale al*

fine di soddisfare i bisogni e le aspirazioni delle generazioni presenti e future”.

Parimenti, la Guida definisce il principio di regolazione ecologicamente equilibrata come una nozione riferibile non a “*un uso ricreativo, ma alla gestione delle popolazioni finalizzata alla conservazione delle specie*”, consentendo di “*regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile*”.

Il “precipitato tecnico-normativo” di siffatte previsioni consiste nella **perimetrazione dei tempi in cui l'attività venatoria risulta consentita**.

Ciò che avviene sulla base dell'**art. 18, co. 4, della L. 157 del 1992** (modificata dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96, di recepimento della Direttiva 2009/147/CE), a mente del quale “***le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica [oggi confluito nell'ISPRA], pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 [disciplinanti il novero delle specie prelevabili e il relativo periodo di prelievo], e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria***”.

In tale contesto, il predetto **parere tecnico dell'ISPRA** (art. 18, co. 4, L.157/1992), di tipo obbligatorio ma non vincolante, ma pur sempre di natura esclusivamente tecnico-scientifica, con i vincoli limitativi e rigorosi che la caratterizzano, emanato nei confronti del calendario venatorio regionale fonda la giusta determinazione dei periodi di caccia relativi alle diverse specie sugli *standard* temporali indicati dalla Commissione europea con il documento – elaborato dal c.d. **ORNIS committee** – denominato **Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU** (rinvenibili anche nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” dell'ISPRA, disponibile *online*), che concretizza in parametri tecnici l'art. 7 della Direttiva 147/2009/CEE.

Il rapporto tra le determinazioni ISPRA e i *Key concepts* si atteggia come **facoltà derogatoria da parte dell'organo tecnico nazionale in senso solo restrittivo del quantum temporale del prelievo**, in quanto “*i limiti temporali suggeriti a livello comunitario sono quelli massimi consentiti e ben possono essere derogati, in ciascun paese UE, per le ragioni compiutamente esposte nelle linee guida ISPRA*” (TAR Piemonte, Sez. II, 20 novembre 2017, n. 1235).

Inoltre, deve aggiungersi come il co. 1 dell'art. 18, L. 157/1992 che, si è già detto, determina le specie cacciabili e il relativo periodo di caccia, può essere derogato dalle Regioni, “*previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva*

predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori” (art. 18, co. 2).

Così come l'art. 19-bis della L. 157/1992 consente deroghe all'art. 7 della Direttiva 147/2009/CEE, purché esse siano “***disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati***” e sentito il parere ISPRA.

*

B) L'illegittimità del calendario venatorio 2019/2020 della Regione Puglia.

Il descritto carattere tecnico e normativamente sedimentario della disciplina richiede una lettura sinergica di tutti i documenti regolatori, nel rispetto dei criteri di coordinamento tra fonti.

In particolare, si ricorda come la Corte di Giustizia abbia più volte chiarito che “*il giudice nazionale deve interpretare il diritto nazionale per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima*” (sent. Pfeiffer, CGUE, procedimenti riuniti C-397/01 e C-403/01, 5 ottobre 2004), secondo il principio dell'effetto utile del diritto euro-unitario.

Nel caso in esame, **tale obbligo interpretativo conduce a valorizzare le determinazioni tecniche che l'ISPRA è tenuto a svolgere sugli schemi di calendari venatori regionali**, ai sensi dell'art. 18 della L. 157/992, nel senso di non poter considerare i pareri dell'organo ausiliario di protezione ambientale come una mera formalità.

Ciò, in quanto l'architettura normativa sul prelievo venatorio dell'avifauna è, si è visto, concepita in senso eminentemente tecnico-scientifico, poiché **soltanto una valutazione di tipo scientifico si presta a un'attuazione efficace dei principi di saggia utilizzazione e di regolazione ecologicamente equilibrata del prelievo venatorio**, che devono guidare, in virtù della loro emanazione da fonti di rango/competenza preminente (la disciplina dell'Unione europea), la definizione delle discipline anche di dettaglio a livello regionale (rilievo che emerge, peraltro, anche sulla base dell'obbligo delle Regioni di rispetto dei vincoli internazionali ex art. 117, co. 1, Cost.).

Ne discende che la natura tecnica del parere ISPRA richiede che **l'eventuale discostamento da esso da parte della Giunta Regionale debba essere accompagnato da una motivazione adeguata**, ovvero sia rafforzata sotto il profilo qualitativo. In tal senso, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “*il parere che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) esprime sullo schema di calendario venatorio quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Regione chiamato a verificare la compatibilità tra le previsioni del calendario e le esigenze di tutela della fauna selvatica, costituisce atto obbligatorio, ma non vincolante, cosicché la Regione può discostarsi dalle indicazioni ricevute, purché fornisca congrua ed adeguata motivazione delle difformi scelte operate*” (ex multis, TAR Piemonte, Sez. II, 20 novembre 2017, n. 1235; T.A.R.

Umbria, Sez. I, 1° giugno 2015, n.229).

La congruità e l'adeguatezza della motivazione difforme al parere ISPRA deve tradursi, è chiaro, in un tenore qualitativo almeno pari al parere dissentito: ossia, la Regione può discostarsi al parere ISPRA soltanto fornendo argomentazioni supportate da dati scientifici e tecnici, che siano quindi adeguate e congrue rispetto allo scopo cui sono preordinate, cioè la smentita di una valutazione tecnico-scientifica obbligatoria, ancorché non vincolante, espressa dall'ISPRA.

L'adeguatezza e la congruità scientifica che deve connotare l'eventuale motivazione difforme della Giunta Regionale trova sostegno anche nel **principio di precauzione** in materia ambientale, che impone la **massima cautela, in relazione ad interventi comportanti, come nella specie, grave rischio ambientale per il diradamento faunistico di specie anche migratorie e, conseguentemente, grave pericolo per valori primari costituzionalmente tutelati.**

Infatti, come osservato dalla Corte costituzionale già con sentenza 28 maggio 1987, n. 210, la salvaguardia dell'ambiente costituisce *“diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività [che implica l'obbligo] di creare istituti giuridici per la sua protezione. Si tende, cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni. Ne deriva la repressione del danno ambientale cioè del pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o colposa, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, aria, suolo, mare), che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente. Trattasi di valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.)”*.

I valori ambientali di preservazione e corretta gestione della fauna sono pertanto ricompresi a pieno titolo nel raggio operativo del principio di precauzione, in quanto intrinseci alla trama valoriale che intesse il nostro ordinamento.

*

Ciò premesso, **è però evidente che la descritta e necessaria congruità e adeguatezza della motivazione difforme del calendario venatorio regionale non è affatto rinvenibile nelle delibere impugnate.**

Infatti, le scadenze temporali riguardanti la caccia all'avifauna indicate negli atti impugnati si pongono in espreso contrasto (“scostamento”) dal parere ISPRA, ma **adducendo a motivazione elementi del tutto accidentali, privi di connotazione tecnica e scientifica.**

In particolare, in molteplici casi (che saranno illustrati nel prosieguo) viene riportato quale

elemento di “contrappeso motivazionale” per la deroga al parere ISPRA la conformità delle indicazioni temporali venatorie alle “Linee guida per la stesura dei calendari venatori” redatte anch’esse dall’ISPRA, ovvero ai *Key Concepts* di matrice europea.

Ma è evidente che tali documenti non costituiscono ragione sufficiente per discostarsi dal parere tecnico emanato dall’ISPRA specificamente sul calendario venatorio impugnato.

Infatti, **le richiamate Linee guida e i Key Concepts costituiscono previsioni astratte, suscettibili di concretizzazione da parte dell’ISPRA proprio in occasione del parere obbligatorio sulle discipline regionali** e, come visto a proposito dei *Key Concepts*, **integrano semplicemente un periodo temporale massimo, derogabile dagli organi tecnici nazionali in ragione del principio di sussidiarietà e di specificità dell’analisi tecnica che l’ISPRA conduce direttamente sui calendari venatori delle Regioni.**

Altrimenti, se fosse possibile derogare al parere ISPRA sulla base delle “linee guida” ISPRA e dei Key Concepts UE, dovrebbe ammettersi che:

- a) l’ISPRA si auto-contraddirrebbe da sola, e
- b) il parere ISPRA sarebbe inutile, vista la sussistenza di elementi tecnici “a monte” in grado di derogarlo.

Ciò che sarebbe assurdo!

Invece, le discipline tecniche multilivello devono, come si è detto, integrarsi reciprocamente, confluendo, da ultimo, nelle più specifiche, congrue e adeguate indicazioni redatte dall’ISPRA nel suo parere obbligatorio, in relazione alle singole realtà regionali.

La Regione non può quindi ricorrere a tali documenti (Linee Guida ISPRA e Key Concepts Ue) per discostarsi dal parere ISPRA, ma deve indicare altre valutazioni tecniche, specifiche e di pari autorevolezza.

Ciò che non è avvenuto, con grave violazione dell’onere motivazionale previsto all’art. 3 della l. 241/1990 e dei principi di preservazione della fauna, anche migratoria, secondo i dettami della saggia utilizzazione e della regolazione ecologicamente equilibrata del prelievo venatorio.

Infatti *"l'obbligo di motivazione, ora generalmente imposto dall'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, è una protezione, di tipo esternativo, del più ampio e incisivo dovere di trasparenza, che permea, per disposto normativo e in armonia con i canoni costituzionali, l'azione amministrativa. Tale obbligo si proietta fin dove è necessario per dare contezza agli amministrati della intrinseca corrispondenza dell'esercizio del potere alle norme che ne presiedono l'adozione"* (Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 1999, n. 538).

In proposito, **si prenda, ad esempio, in considerazione la fattispecie del Beccaccino (*Gallinago gallinago*)**, per il quale la Regione ha perimetrato il periodo di caccia difformemente dal parere ISPRA, in quanto:

“- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;

- ha recepito l’indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA, che: “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.

- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente [sic!] compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”;

- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;

- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi” (così a pag. 6 della Delibera della Giunta Regionale n. 1558 del 2 agosto 2019).

Ovvero, si consideri l’asserita motivazione in scostamento dal parere ISPRA utilizzata nel caso dell’Alzavola (*Anas crecca*), a mente della quale:

“- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- ha recepito l’indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA, che “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al l’ottobre”.

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione; - la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (l’^decade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” (paragrafo 2.7.2);

- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluyente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;

ha limitato il carniere giornaliero a 10 capi” (pag. 5 della Delibera della Giunta Regionale n. 1558 del 2 agosto 2019).

Altrettanto significativa è la pretesa motivazione in difformità al parere ISPRA indicata nel caso della Canapiglia (*Anas streperà*), per la quale:

“- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;

- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia all'ottobre".

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);

- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;

- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi" (pag. 6 della Delibera della Giunta Regionale n. 1558 del 2 agosto 2019).

O ancora, il caso del Codone (*Anas acuta*), per quale l'asserita motivazione dello scostamento dal parere ISPRA, sarebbe integrata dal fatto che:

“- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;

- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA; che: 'considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al l'ottobre';

- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente [sic!] compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";

- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);

- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza

quest'ultima che rende praticamente ininfluyente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

- *ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;*

- *ha limitato, come suggerito dal MIPAF, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale della specie, il carniere giornaliero a non più di 5 capi e 20 capi annuali"* (così, a pp. 6 - 7 della Delibera della Giunta Regionale n. 1558 del 2 agosto 2019).

In via analoga e ripetitiva, poi, si atpeggia la perimetrazione del prelievo venatorio per tutte le altre specie. In tal senso, particolare criticità presentano le specie del Moriglione e della Pavoncella.

In effetti, il parere ISPRA illegittimamente disatteso individua nel **Moriglione una forte vulnerabilità, anche in base alle recenti valutazioni condotte da *Birdlife*** (ONG che persegue la protezione e la conservazione delle varie specie aviarie e dei loro *habitat*) che ha classificato la specie come **SPEC 1** (ossia, specie sottoposta a ***grave minaccia globale***) e dalla *International Union for Conservation of Nature – IUCN* (celebre e autorevole ONG ambientalista) che nella propria **Red List IUCN** la ricomprende nella categoria **Vulnerabile (VU)**.

Parimenti, con riferimento alla Pavoncella *Birdlife* ne valuta lo stato di conservazione come SPEC 1 (soggetta a ***grave minaccia globale***) e la IUCN come **Quasi Minacciata (NT)** (pp. 5 e 6 del parere ISPRA).

Tuttavia, **nelle delibere impugnate non si ravvisa nessun accenno - tanto meno in termini di confutazione scientifica - a tali problematicità** che vengono, per così, dire "saltate a piè pari" dall'asserita motivazione in difformità al parere ISPRA, attraverso un'acrobazia argomentativa che ha come esito nefasto l'autorizzazione alla caccia delle specie menzionate – Moriglione e Pavoncella, insieme ad altre - **dal 02.10.2019 fino al 29.01.2020!**

Ebbene, come può vedersi, il calendario venatorio impugnato **difetta del tutto di riferimenti a elementi scientifici, pareri, indagini, ricerche, di carattere autonomo**, ossia predisposte dalla Regione con specifico riferimento al calendario venatorio impugnato. La Regione, invece, si richiama a valutazioni esterne e astratte, quali sono i **Key Concepts e le Linee guida ISPRA, le quali, come detto, costituiscono il presupposto (e non certo la smentita!) del parere ISPRA emanato sullo schema di calendario venatorio regionale**, in cui i predetti documenti sono specificati dall'ISPRA attraverso un'analisi commisurata alla situazione concreta della Regione Puglia.

A tale riguardo, la Giurisprudenza amministrativa ha, a più riprese **stigmatizzato l'illegittima prassi procedimentale**, adottata da molte amministrazioni, di **acquire ma immotivatamente disattendere il parere dell'ISPRA, sospendendo ed annullando i**

relativi calendari venatori (così T.A.R. Abruzzo-L'Aquila, Sez. I, 21 giugno 2013, n. 606 ed in senso conforme T.A.R. Emilia Romagna-Parma, Sez. I, 22 maggio 2012, n. 188, che conferma l'ordinanza T.A.R. Emilia Romagna-Parma, Sez. I, 9 novembre 2011, n. 373. Sostanzialmente nello stesso senso cfr. ordinanza T.A.R. Piemonte, Sez. II, 8 settembre 2012, n. 519; decreto T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, 7 settembre 2012, n. 658; decreto T.A.R. Abruzzo-L'Aquila, Sez. I, 8 settembre 2012, n. 226; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 24 luglio 2012, n. 352, che conferma l'ordinanza T.A.R. Basilicata, Sez. I, 2 dicembre 2011, n. 249; T.A.R. Abruzzo-L'Aquila, Sez. I, 25 giugno 2012, n. 440; l'ordinanza T.A.R. Marche, Sez. I, 25 novembre 2011, n. 679, confermata dalla successiva sentenza T.A.R. Marche, Sez. I, 22 marzo 2013, n. 243).

Si tratta di principio consolidato, sulla base del quale anche recentemente la giurisprudenza ha provveduto a sospendere i calendari venatori regionali (così, TAR Marche, 6 settembre 2019, n. 167; sulla stessa linea, anche TAR Abruzzo, 28 agosto, 2019, n. 164).

Principio che, invece, viene disatteso dagli atti impugnati che travisano la realtà materiale, proponendosi di regolare il prelievo venatorio attraverso l'indicazione di tempistiche immotivate e, per così dire, molto permissive che **non trovano riscontro in alcun documento scientifico e specifico che prenda in esame la Regione Puglia.**

Ne deriva anche lo sviamento della normativa disciplinante l'avvio e la regolazione della caccia che dovrebbe essere ispirata a parametri di tipo tecnico e scientifico per garantire una corretta salvaguardia degli equilibri ecologici, consentendo il prelievo solo delle specie "abbondanti" e per un periodo limitato che non interferisca con le attività di migrazione, riproduzione e nidificazione. **Diversamente, la regolamentazione impugnata è del tutto sprovvista di tenore tecnico-scientifico e si muove, sia consentito, "a spanne", col solo intento di dischiudere le porte della stagione venatoria il prima possibile e per un tempo evidentemente incongruo e inadeguato (ovvero a fini ricreativi, proprio quelli esclusi dalle discipline europea e statale).**

Ne discende quindi la completa insufficienza, inadeguatezza e incongruità della motivazione dei provvedimenti regionali impugnati che meritano, pertanto, pronto annullamento a tutela della preservazione della fauna migratoria e aviaria pugliese

* * *

2) Illegittimità degli atti impugnati sotto altro profilo per violazione dell'art. 18, co. 4, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, per come interpretato conformemente alla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Violazione del diritto fondamentale alla salute ex art. 32 Cost.

Violazione dei principi di saggia utilizzazione e di regolazione ecologicamente equilibrata del prelievo venatorio.

Violazione del principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost.

Violazione del principio di tutela dell'ambiente ex artt. 9 e 32 Cost.

Violazione del principio di precauzione.

Eccesso di potere per irrazionalità manifesta. Travisamento. Sviamento.

Il vizio motivazionale in parola risalta con particolare evidenza anche con riferimento alle prescrizioni rilasciate dall'ISPRA per la caccia agli ungulati, per le quali l'ente tecnico di tutela ambientale si richiama, puntualmente, alle considerazioni svolte nelle "Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bolidi", in cui si evidenzia come l'utilizzo di munizioni in piombo sia causa primaria di avvelenamento delle carni da cacciagione, con grave nocumento per la specie faunistica e per la salute umana.

In particolare, nelle menzionate *Linee guida* (pp. 146 e ss.) si osserva che "il piombo, se assorbito per inalazione, ingestione o per contatto prolungato con la pelle, mostra proprietà altamente tossiche per tutti gli organismi, dando luogo a una forma di avvelenamento (saturnismo) che in casi gravi può comportare una serie di disfunzioni, fino a provocare la morte". **Circostanze che si propagano quindi sull'intero ecosistema faunistico delle zone di caccia**, in quanto "l'ingestione del piombo disperso durante l'esercizio dell'attività venatoria è stata riscontrata in Galliformi e Columbiformi ed è stata ipotizzata nel caso delle beccacce e persino dei picchi (Petersson, 1999; Scheuhammer et al., 1999; Potts, 2005; Strom, 2005; Fisher et al., 2006; Mörner e Kreager et al., 2008; Franson et al. 2009; Thomas et al., 2009)"; nonché sulle specie predatorie dei resti di animali colpiti e abbandonati durante le battute di caccia, ad esempio, a "scopo sportivo" (termine, invero, discutibile).

Soprattutto, però, i riflessi nocivi dell'utilizzo delle munizioni in piombo si rinviene altresì sulla salute umana, rispetto alla quale le summenzionate *Linee guida* ricordano come "le forme di avvelenamento acuto legate all'assunzione da piombo nell'uomo sono note da molto tempo. Sintomi dell'avvelenamento sono l'ipertensione, la riduzione delle funzioni renali, il declino delle funzioni cognitive, anomalie delle funzioni riproduttive negli adulti e ritardo di sviluppo nei bambini. Nei casi più gravi, in cui la vita è a repentaglio, si manifestano coliche addominali, costipazione, affaticamento, anemia, neuropatia a livello periferico e, nella maggior parte dei casi, alterazioni delle funzioni del sistema nervoso centrale, che possono portare a convulsioni e coma. Solo di recente si è scoperto che anche esposizioni prolungate a bassi livelli portano a problemi cronici per la salute umana. In questi casi gli effetti del piombo possono essere non specifici e persino asintomatici, per cui spesso l'intossicazione risulta difficilmente diagnosticabile. L'assunzione di dosi bassissime è sufficiente a determinare danni permanenti al sistema nervoso per il feto in crescita o per il bambino, pertanto le donne in stato di gravidanza e i giovani sono da considerare soggetti particolarmente a rischio".

Ebbene, in proposito, le delibere impugnate disattendono il parere ISPRA ritenendo che tali indicazioni sarebbero inopportune, in quanto “come riporta lo stesso Istituto, non sono disponibili munizioni atossiche a palla singola utilizzabili nei fucili a canna liscia, e che quindi **tale indicazione comporta per l’utente finale**, cioè il cacciatore che intende prelevare la specie cinghiale, l’impossibilità dell’utilizzo del fucile ad anima liscia e di conseguenza **l’obbligo dell’acquisto di un fucile ad anima rigata**”.

In altre parole, gli atti impugnati disattendono il parere ISPRA sul punto in questione non sulla base di argomentazioni scientifiche e sanitarie, bensì soltanto ed espressamente per motivi di “comodità” dei cacciatori, ovvero di disponibilità economica (considerazione peraltro incongrua, dal momento che la caccia non costituisce certo un bisogno primario dell’uomo, ma piuttosto un “lusso cruento”).

Si tratta, evidentemente, di argomentazioni del tutto sfasate rispetto al piano tecnico scientifico e sanitario su cui si pone il parere dell’ISPRA, che, come già visto, ne vanificano il contenuto del tutto immotivatamente.

Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza Amministrativa in materia, infatti, **l’Amministrazione ha non soltanto l’obbligo di acquisire tale parere ma, addirittura, nel caso in cui ritenga, in qualche misura, di discostarsene, ha il dovere di “quantomeno motivare in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a non seguire le indicazioni in esso contenute”** (così T.A.R. Emilia Romagna-Parma, Sez. I, 22 maggio 2012).

L’espressione del divieto di utilizzo delle munizioni al piombo per la loro tossicità e pericolosità per la salute sia nelle ridette Linee Guida sia nei molteplici pareri approvati negli ultimi anni dall’ISPRA, necessita, secondo la giurisprudenza, di una **“specifica e concreta valutazione, considerati i “seri effetti negativi” sulle specie protette”, anche in ragione del progresso tecnico in materia di armi, in ragione del quale le munizioni atossiche sono “oggi facilmente reperibili sul mercato e caratterizzate da prestazioni balistiche e costi simili a quelle tradizionali”** (Cfr. T.A.R. Abruzzo-L’Aquila, Sez. I, 25 giugno 2012, n. 440).

Valutazioni specifiche e concrete nel caso di specie del tutto gravemente omesse, nonostante che l’ISPRA abbia a più riprese sottolineato a chiare lettere **“la “potenziale pericolosità anche per la salute umana a causa della frammentazione dei proiettili” e (...) un’auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo nella caccia agli Ungulati”** (cfr. T.A.R. Emilia Romagna-Parma, Sez. I, 22 maggio 2012, n. 188).

In tal senso, il Giudice Amministrativo ha puntualmente rilevato che **“le norme comunitarie e quelle interne denunciate prescrivono di porre in atto ogni misura capace di assicurare la salubrità dell’ambiente; in tal senso il ricorso alle munizioni al piombo comporta l’immissione nel ciclo alimentare o nel territorio di un elemento nocivo per la salute umana e di altre specie”**. Ribadendosi altresì che **“il pericolo per la salute umana evidenziato dall’ISPRA,**

derivante dalla possibilità di frammentazione dei proiettili e di involontaria ingestione dei frammenti non rimossi durante la macellazione, avrebbe imposto l'esigenza di improntare l'esercizio del potere amministrativo al principio di precauzione, con la conseguente applicazione, ancor prima che si abbia compiuta dimostrazione circa l'entità del rischio, delle misure protettive più adeguate al caso specifico.

Il mero impegno assunto dalla Regione a valutare attentamente la problematica ed a proseguire l'attività di monitoraggio circa l'utilizzo attuale di tale tipologia di munizioni non vale, in relazione alla delicatezza degli interessi in gioco, a giustificare la mancata adozione delle misure precauzionalmente suggerite dall'ISPRA" (T.A.R. Liguria, Sez. II, 16 maggio 2014, n. 722).

Ciò ad ulteriore conferma della duplice illegittimità del provvedimento odiernamente gravato, afflitto da **palese carenza istruttoria e da grave illegittimità sostanziale, per non aver ottemperato alle rubricate disposizioni europee e nazionali, nonché ai pareri dell'I.S.P.R.A. in relazione alle modalità del prelievo venatorio, con il conseguente "superamento degli standard minimi di tutela"** in materia ambientale (in questo senso l'ordinanza del T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I-ter, 25 novembre 2011, n. 4392, con la quale è stato **sospeso il calendario venatorio della Regione Lazio, proprio "nelle parti in cui consente l'esercizio dell'attività venatoria nei periodi di riproduzione e migrazione prenuziale e l'utilizzo di munizioni tossiche"**).

Ne consegue, anche con riferimento al menzionato profilo, la lesione dei principi di precauzione e di tutela dell'ambiente e della salute, recata da una regolamentazione, quella impugnata, che si pone in rotta di collisione con le esigenze di una disciplina coerente e razionale del fenomeno venatorio; con ciò travisando invece gli elementi di rischio e di pericolo insiti nel ricorso a munizioni in piombo e sviando la funzione del calendario venatorio da quella sua propria, ossia il contemperamento tra l'attività ludica della caccia e le prevalenti esigenze di tutela della fauna e della salute umana.

Ne discende dunque ancor più la manifesta illegittimità degli atti impugnati.

* * *

3) Violazione dell'art. 19-bis della L. 11 febbraio 1992, n. 157, per come interpretato conformemente alla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Violazione dei principi di saggia utilizzazione e di regolazione ecologicamente equilibrata del prelievo venatorio.

Violazione del principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost.

Violazione del principio di tutela dell'ambiente ex artt. 9 e 32 Cost.

Violazione del principio di precauzione.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e irrazionalità manifesta.

Travisamento. Sviamento.

Gli argomenti sopra illustrati valgono *a fortiori* con riferimento alle previsioni del calendario venatorio della Regione Puglia che si pongono **in deroga alla Direttiva 2009/147/CE e, particolarmente, ai Key Concepts di interpretazione della Direttiva medesima**, le cui risultanze sono individuate anche nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” dell’ISPRA.

Dal confronto tra le disposizioni impugnate e i Key Concepts, infatti, si evince come sussista un contrasto tra i periodi di prelievo venatorio consentiti, relativamente ai seguenti esemplari:

- Alzavola, Canapiglia, Codone, Folaga, Germano reale e Porciglione, per i quali le delibere impugnate prevedono un periodo di caccia compreso tra il 02.10.2019 e il 29.01.2020, ma che **i Key Concepts indicano non poter superare il 20.01.2020;**

- Fagiano, per il quale le delibere impugnate prevedono un periodo di caccia compreso tra il 02.10.2019 e il 29.12.2019, ma che **i Key Concepts indicano non poter superare il 30.11.2019;**

- Beccaccia, per la quale le delibere impugnate prevedono un periodo di caccia compreso tra il 06.10.2019 e il 19.01.2020, ma che **i Key Concepts indicano dover essere compreso tra il 01.10.2019 e il 10.01.2020;**

- Colombaccio, per il quale le impugnate Deliberazioni della Giunta Regionale della Puglia n. 1558 del 02/08/2019 e 1560 del 26/08/2019 hanno previsto un periodo di caccia in pre-apertura per i giorni 1-4 e 11 settembre, ma che **i Key Concepts richiedono possa aprirsi soltanto il 1° ottobre.**

Completamente difforni dai Key Concepts sono poi le previsioni che consentono ai residenti nella Regione Puglia la caccia in pre-apertura nei giorni 1 e 4 settembre (con riferimento alle specie tortora, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza) **e nel giorno dell’11 settembre (con riferimento alle specie tortora, quaglia, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza).**

Nonché, le previsioni di post-apertura della caccia nei giorni 1, 2, 5, 8 e 9 febbraio 2020 con riferimento alle specie di ghiandaia, cornacchia grigia e gazza (art. 2 del Calendario impugnato), le quali, peraltro, **rappresentano un pericolo per l’intera avifauna, soprattutto quella migratoria che, ancorché non interessata direttamente dal permesso venatorio, verrebbe incisa comunque dall’attività di caccia, di per sé foriera di disturbo nei confronti di tutta la popolazione aviaria, con effetti nefasti sull’equilibrio faunistico.**

Ebbene, tali disposizioni in deroga ai *Key Concepts* possono essere adottate, a mente della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” della Commissione europea – par. 2.7.10 – solo se “è possibile dimostrare, **ricorrendo a dati scientifici e tecnici**, che in effetti non si verifica alcuna

sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi”.

In proposito, l'art. 19-bis della L. 157/1992, prevede, a sua volta, che le deroghe alla Direttiva 2009/147/CE (e quindi alle disposizioni dei Key Concepts che le puntualizzano in sede interpretativo-esecutiva) **“possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa”**(co. 2).

Nonché, **“le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione”** (co. 3).

E ancora che **“il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo”** (co. 4).

Ebbene, **nessun elemento di tale procedimento è indicato nelle delibere impugnate. Né, come si è visto, alcun riferimento ad analisi tecniche è illustrato e neanche menzionate** nella motivazione dei tempi di prelievo venatorio riferiti alle singole specie.

Con ciò integrandosi un ulteriore vizio motivazionale, oltreché di istruttoria, in pieno dispregio alle esigenze di tutela conservativa e ambientale necessitate dai principi di saggia utilizzazione e di regolazione ecologicamente equilibrata del prelievo venatorio, dal principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. e di tutela dell'ambiente ex artt. 9 e 32 Cost., nonché dal principio di precauzione.

Ne consegue altresì la sussistenza di profili di eccesso di potere per irrazionalità manifesta e travisamento delle circostanze ambientali, anche sotto il profilo migratorio, che il calendario venatorio dovrebbe regolare, conformemente alle indicazioni dei Key Concepts e dell'ISPRA. A ciò si aggiunge il predetto sviamento del potere amministrativo di fissazione del calendario venatorio, che appare invero del tutto scollegato dalle esigenze regolatrici della popolazione faunistica.

* * *

4) Violazione dell'art. 18, co. 3, della L. 11 febbraio 1992, n. 157.

Violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Violazione dei principi di saggia utilizzazione e di regolazione ecologicamente equilibrata del prelievo venatorio.

Violazione del principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost.

Violazione del principio di tutela dell'ambiente ex artt. 9 e 32 Cost.

Violazione del principio di precauzione.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e irrazionalità manifesta. Travisamento. Sviamento.

Ai rilievi del motivo precedente **non potrebbe poi obiettarsi che la normativa nazionale prevede, all'art. 18 della L. 157/1992, dei periodi diversi rispetto a quelli dei Key Concepts per il prelievo venatorio**, poiché, com'è noto, la normativa europea, oltre che più aggiornata della disciplina nazionale, risulta immediatamente prevalente sulle disposizioni interne, le quali sono soggette a caducazione, anche nel caso di direttiva che risulti, come risulta la Direttiva 2009/147/CE, immediatamente applicabile e incondizionata nella parte in cui individua, tramite i Key Concepts, i limiti temporali e puntuali della caccia.

Peraltro, le indicazioni del Calendario Venatorio impugnato si pongono, per anche in deroga anche alla stessa L. 157/1992. Ciò rileva particolarmente per le previsioni che consentono ai residenti nella Regione Puglia **la caccia in pre-apertura nei giorni 1 e 4 settembre** (con riferimento alle specie tortora, colombaccio, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza) **e nel giorno dell'11 settembre (con riferimento alle specie tortora, quaglia, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza).**

Nonché, con riferimento alle previsioni di post-apertura della caccia nei giorni 1, 2, 5, 8 e 9 febbraio 2020 con riferimento alle specie di ghiandaia, cornacchia grigia e gazza (art. 2 del Calendario impugnato), che, come già detto, costituiscono occasione di disturbo nei confronti di tutta la popolazione aviaria, soprattutto di quella migratoria, con effetti nefasti sull'equilibrio faunistico complessivo.

Il medesimo contrasto è rinvenibile, senza peraltro la limitazione ai cacciatori residenti in Puglia, con riferimento alla specie della tortora ed il colombaccio, per le quali le delibere impugnate (1558 e 1560) prevedono un periodo di caccia con pre-apertura i giorni **1, 4 e 11 settembre. Nonché della quaglia, per la quale è prevista una pre-apertura il giorno 11 settembre,**

Ebbene, la facoltà di deroga ai periodi di caccia indicati dalla L. 157/1992 è disciplinata dall'art. 18, co. 3, della medesima Legge, che la condiziona "**alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori**" e al parere preventivo dell'ISPRA. Ebbene, il primo elemento, come si vedrà, risulta del tutto assente, mentre il secondo, come si è visto, ancorché presente si è espresso in senso contrario al

contenuto del calendario impugnato.

Sicché, anche sotto tale profilo risultano lesi i principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., di tutela ambientale ex artt. 9 e 32 Cost. e di precauzione.

Di qui la ricorrenza dei predetti vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, irrazionalità manifesta, travisamento delle circostanze materiali e sviamento della normativa anche con riferimento alla disciplina recata dall'art. 18 della L. 157/1992.

*

Ai profili ora esposti deve aggiungersi la seguente circostanza corroborativa dell'illegittimità del calendario venatorio impugnato. In particolare, si evidenzia come detto provvedimento, all'art. 11, consenta la c.d. "mobilità venatoria", affermando che *"ai cacciatori residenti in Regione possono essere rilasciati permessi giornalieri per la caccia alla fauna selvatica (migratoria e stanziale) in altri ATC della Regione a partire dalla terza domenica di settembre e fino al 29 gennaio 2020. Sempre per i cacciatori pugliesi, a seguito dell'approvazione della L.R. n. 33/2019 - art. 1, per l'annata venatoria 2019 /2020 viene previsto, in via sperimentale, il rilascio di giornate gratuite per la mobilità venatoria per il prelievo di fauna migratoria in ATC diversi da quello di residenza per massimo venti giornate, a partire dal 02 ottobre 2019 e fino al 29 gennaio 2020"*.

Tale previsione è emanata sulla base dell'art. 1 della L.R. 33/2019, il quale è però attualmente al vaglio della Corte costituzionale, per impugnativa del Governo, determinata dal fatto che tale norma risulta in contrasto con il parametro interposto di cui all'art. 14, comma 5. della Legge 157/1992 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*), tenuto conto che la citata norma regionale, offrirebbe la possibilità al cacciatore residente nella Regione Puglia di esercitare la caccia alla fauna migratoria per 20 giornate per stagione venatoria in ATC (Ambiti Territoriali di Caccia) diversi da quello di residenza, **senza precisare che l'accesso in aree diverse da quelle di residenza deve avvenire previo consenso dell'organismo di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia**. Peraltro, in tal modo la norma regionale determina un **drastico allentamento del legame tra cacciatore e territorio**, ponendosi in netto contrasto col principio e i cardini della caccia programmata fissata dalla richiamata normativa statale.

Ne discende l'illegittimità, della normativa impugnata che, come si preciserà nel prosieguo, merita pertanto di vedere sospesa la propria efficacia, quanto meno sino alla risoluzione della predetta questione di legittimità costituzionale.

In effetti, la celerità che caratterizza il giudizio in via principale deve tradursi nell'esigenza cautelativa di opportuna non applicazione della norma impugnata sino alla definizione del contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale.

* * *

5) Violazione dell'art. 14 della L. 11 febbraio 1992, n. 157.

Violazione dell'art. 10 della L.R. della Puglia 13 agosto 1998, n. 27.

Violazione del principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost.

Violazione del principio di tutela dell'ambiente ex artt. 9 e 32 Cost.

Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria. Contraddittorietà intrinseca. Travisamento. Sviamento.

Ulteriore profilo di illegittimità del calendario venatorio impugnato deriva dall'assenza di valido presupposto, ossia **dall'inefficacia e/o comunque illegittimità del Piano Faunistico regionale 2009-2014 (PF 2009) indicato come sottostante alle delibere impugnate (art. 9 del Calendario Venatorio).**

In particolare, il PF 2009 individua gli Ambiti territoriali di caccia cui si applica il calendario venatorio impugnato, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Faunistico regionale.

Tuttavia, come si diceva, **tale PF 2009 è, al contempo, inefficace e invalido.**

*

II. Esso è inefficace perché ai sensi dell'art. 10, co. 3, della L.R. 13 agosto 1998, n. 27, "i piani faunistico-venatori hanno durata quinquennale".

Ebbene, il PF 2009 è stato approvato inizialmente con Deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2009, n. 217. Esso è poi stato riapprovato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 234/2014 per adeguarlo alle carenze e inadeguatezze evidenziate dalla sentenza del Consiglio di Stato 10 maggio 2011, n. 2755 (che era stato precedentemente approvato in assenza della Valutazione Ambientale Strategica), con effetti *ex nunc*, ma pur sempre limitati al periodo di vigenza del Piano, ossia all'arco temporale 2009-2014.

Sicché, **il Piano 2009/2014 risulta scaduto nell'anno 2014.**

Vero è che il PF in parola è stato oggetto di una **quintupla proroga** – **particolarmente con le impugnate Delibere di Giunta Regionale n. 1400/2014; n. 1170/2015; n. 1121/2016; n. 1235/2017 e n. 1336/2018** - ma tale *modus procedendi* dell'Amministrazione non è idoneo a sanare l'inefficacia del Piano perché consiste, a bene vedere, in un meccanismo elusivo dei termini procedurali e, pertanto, illegittimo.

Infatti, **la prassi della "reiterata proroga" conduce, di fatto, a rendere definitivo un atto che, in quanto scaduto e appunto prorogato, dovrebbe mantenere un carattere precario, funzionale soltanto a evitare vuoti normativi nelle more di una pronta emanazione dell'atto ad esso successivo.**

E invece, nel nostro caso, la proroga si è atteggiata a istituto, per così dire, dissimulatorio dell'inerzia dell'Amministrazione, che solo recentemente si è attivata per iniziare l'*iter* di un nuovo Piano Faunistico regionale. Ciò che, però, contrasta con i principi di buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. e rende pertanto il PF *a fortiori* inefficace.

L'illegittimità delle proroghe si evince anche dalla **forma di emanazione delle stesse che**

coincide sempre con la Delibera di Giunta Regionale, laddove, invece, il PF 2009 era stato emanato con Delibera di Consiglio Regionale. Sicché, anche sotto tale profilo, la fonte normativa delle proroghe si palesa insufficiente e, pertanto, invalido e inefficace.

In proposito, si rammenta come il Consiglio di Stato ha riscontrato positivamente il presupposto cautelare del *fumus boni iuris* nei confronti della richiesta di sospensione di un calendario venatorio regionale *“dovendosi anche in questo caso rimarcare, come questo Consiglio ha già osservato in un'altra occasione (Cons. St., sez. III, 8 settembre 2018, ord. n. 4242), l'assenza, ormai da tempo, di una generale, approfondita, aggiornata, consapevole e generale pianificazione faunistico-venatoria a livello regionale”* (Cos. Stato 22 ottobre 2018, n. 5165).

*

II. Del resto, ove anche le proroghe fossero legittime (e non lo sono), **il PF 2009 sarebbe comunque invalido**, in quanto contrastante con l'art. 14 della L. 157/1992, a mente del quale *“le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, **di dimensioni subprovinciali**, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali”*.

E però, il PF 2009 **articola gli Ambiti territoriali i Caccia (ATC), secondo dimensionamenti provinciali e non subprovinciali**, così violando la disposizione nazionale.

Peraltro, l'art. 10, comma 3, della L. 157/1992 prevede che *“il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica”*.

Si tratta di parametro non rispettato dal PF 2009/2014 e dalle successive 5 proroghe.

Infatti, le Province di Bari, Taranto, Brindisi e Lecce, risultano avere percentuali di aree protette al di sotto del 20%. La Provincia di Barletta-Andria-Trani ha una superficie protetta del 26% attualmente e la provincia di Foggia una superficie del 21%. Nel complesso l'intera Regione Puglia non garantisce dunque che almeno il 20% del territorio agro-silvo-pastorale dell'intera regione sia destinato a protezione della fauna selvatica

La carenza di tale requisito è testimoniata per tabulas dalla tabella n. 38 illustrata alla Sezione “4. Riepilogo” dell’“Analisi ambientale del territorio degli ATC della Regione Puglia” - All. 4 delle “Osservazioni al Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023” (pag. 4 e pag. 74 del documento agli atti).

Si rammenta in proposito come nel conteggio del 20% del territorio regionale non possano rientrare le aree di rispetto (margini delle aree protette, stradali e simili).

Come affermato dal Consiglio di Stato con sentenza 21 maggio 2002, n. 4972, la previsione

di cui all'art.10, comma 3, L. n.157/92 non consente **“l'inclusione nella quota minima da destinare ad aree di protezione della fauna selvatica anche di territori sottratti alla caccia per ragioni di sicurezza, quali, in particolare, le aree di rispetto.**

Se è vero, infatti, che ai sensi della disposizione citata *‘in dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni’*, non è meno vero, d'altra parte, che la stessa disposizione, al successivo comma 4, **definisce come territorio di protezione quello nel quale opera al contempo il divieto di caccia e una regolamentazione intesa ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole: regolamentazione, quest'ultima, senz'altro mancante nei territori sottratti alla caccia per ragioni del tutto diverse da quelle sottese alla disciplina posta a protezione della fauna selvatica”**.

Ne discende anche sotto questo profilo la completa inefficacia e/o illegittimità del PF 2009 e, dunque, **l'illegittimità delle delibere impugnate per assenza di presupposto e istruttoria**. Ciò che ridonda nel travisamento della realtà regolatrice dell'attività venatoria pugliese con ulteriore estensione del grado di illegittimità che investe gli atti impugnati.

Non può sostenersi la tardività dell'impugnazione di dette delibere, poiché, avendo natura di atto amministrativo generale, la loro lesività emerge, come nella specie, con l'atto di cui sono presupposto, ossia la delibera di approvazione del Calendario Venatorio.

* * *

6) Violazione dell'art. 32 della L. 6 dicembre 1991, n. 394.

Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di presupposto. Travisamento. Perplessità.

Occorre ancora osservare come il Piano Faunistico Venatorio non faccia alcuna menzione del divieto ai cacciatori di esercitare il prelievo venatorio nelle Aree Contigue dei Parchi naturali.

Detto divieto è, invero, imposto dall'**art. 32, co. 3, della L. 394/1991**, a mente del quale *“(…) All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge”*.

Sicché, **la caccia nelle aree contigue risulta vietata, salvo deroga regionale per la caccia controllata e limitata ai soli residenti dei comuni dell'Area Protetta e delle aree contigue.**

Tuttavia, **il Piano Faunistico e il Calendario Venatorio non prevedono regolamentazione alcuna**, così sembrando consentire la caccia in dette aree indiscriminatamente e senza regolazione.

Il che è illegittimo, ridondando anche in profili di eccesso di potere per travisamento delle

esigenze di tutela delle aree protette; nonché, per assenza di istruttoria e di presupposto, difettando altresì la deroga all'art. 32 L. 394/1991 da parte della Regione.

Così, lueggiando ulteriormente l'illegittimità degli atti impugnati e la necessità di un loro annullamento.

* * *

7) Violazione dell'art. 33, co. 8, della L.R. 20 dicembre 2017, n. 59.

Violazione dell'art. 18, co. 1, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, per come interpretato conformemente alla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Violazione dei principi di saggia utilizzazione e di regolazione ecologicamente equilibrata del prelievo venatorio.

Violazione del principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost.

Violazione del principio di tutela dell'ambiente ex artt. 9 e 32 Cost.

Violazione del principio di precauzione.

Eccesso di potere per irrazionalità manifesta e contraddittorietà intrinseca.

Travisamento, Sviamiento. Perplessità.

Da ultimo, occorre menzionare come si ponga in contrasto con la normativa regionale anche l'ultimo capoverso dell'art. 2 del Calendario Venatorio impugnato, a mente del quale ***“le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione”***.

A mente di tale disposizione dunque **le botti in resina potrebbero essere usate per appostamenti temporanei, ove rimosse giornalmente**, così da non dover sottostare alle autorizzazioni necessarie per gli appostamenti fissi.

Si tratta di previsione irrazionale e contraddittoria.

Infatti, la capienza e la massività delle menzionate “botti in resina” non ne consentono, secondo massime di comune esperienza, lo smontaggio e rimontaggio giornaliero, essendo piuttosto idonee, e utilizzate nei fatti, a fini di appostamento fisso.

In proposito, si ricorda come l'art. 33, co. 8, della LR. 59/2017 prevede che *“sono previsti gli appostamenti temporanei di caccia. Tale appostamento, usato dal cacciatore che per primo ha occupato il terreno sul quale questo viene approntato, è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito”*. La modifica del sito risulta, invero, fatto usuale nel caso degli appostamenti in parola, **così come la loro “stabilizzazione” per più giornate.**

In realtà, tale contraddittorietà si spiega con l'intento elusivo, che si risolve in uno **sviamiento della normativa regionale, di evitare l'autorizzazione prevista per le postazioni fisse dall'art. 33, co. 1, della medesima legge, a mente del quale**

“l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività venatoria da appostamento fisso, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, è rilasciata dalla Regione Puglia in numero non superiore a quelle rilasciate nell’annata venatoria 1989/1990”.

Sicché, **qualificando una postazione di fatto fissa come temporanea il calendario venatorio travisa la realtà materiale dei fatti**, risultando in contrasto con la norma regionale che intende sottoporre ad autorizzazione le forme di appostamenti fissi e, in definitiva, risultando inefficace, se non in qualche modo consentanea, rispetto al pericolo del configurarsi di fenomeni di bracconaggio, attraverso la pratica biasimevole di utilizzare postazioni temporanee “pesanti” (id est, fisse), anche dopo il calare del sole, quando la caccia è vietata (si veda, in proposito, l’art. 5 del calendario venatorio che indica il tramonto come momento di termine della caccia giornaliera).

Medesima finalità elusiva del periodo temporale dell’attività venatoria di cui all’art. 18 della L. 157/1992 e alla Direttiva 147/2009/CEE risulta poi la facoltà riconosciuta ai cacciatori di condurre l’allenamento dei cani da addestramento durante il mese di febbraio e marzo, ossia in piena fase “pre-nuziale” delle specie oggetto di caccia (art. 10, ult. capoverso, del calendario venatorio).

Del resto, la descritta possibilità di addestramento dei cani nel mese di febbraio, ove non si traduca nel comunque intollerabile “disturbo” del periodo di riproduzione delle specie animali, può risultare euritmica a pratiche di bracconaggio, attraverso la pratica del prelievo venatorio “fuori stagione”, sicché detta disposizione risulta illegittima.

In proposito, **il parere ISPRA aveva evidenziato la pericolosità di tale pratica, in quanto tale facoltà “viene a configurarsi come la concessione di un ulteriore periodo per l’addestramento dei cani in una fase particolarmente critica per la nuova stagione riproduttiva (si ricorda, ad esempio, che l’epoca dei parti nella Lepre comune inizia già a fine gennaio e da febbraio il 60-70% delle femmine fertili è gravida o ha appena partorito)”** (p. 9 del parere ISPRA).

Tuttavia, nessuna motivazione sul punto risulta recata dagli atti impugnati che, pertanto, versano in completo e grave difetto motivazionale, così come le restanti previsioni sopra illustrate.

Di qui un ulteriore profilo di illegittimità degli atti *de quibus*.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus* riposa nei suesposti motivi.

Innanzitutto, si rammenta come sia attualmente *sub iudice* presso la Corte costituzionale la legittimità dell’art. 1 della L.R. 33/2019 che consente la c.d. “mobilità venatoria” e che è stata recepita dall’art. 11 del gravato calendario venatorio. Tale circostanza si riflette sul rafforzamento delle esigenze cautelari sotto il profilo del *fumus*, in quanto determina

l'esigenza di sospendere l'efficacia del calendario venatorio almeno sino alla risoluzione della predetta q.l.c., rischiandosi altrimenti di consentire nella stagione della caccia imminente una pratica suscettibile di essere dichiarata illegittima *ex tunc* dalla Corte costituzionale.

La gravità ed irreparabilità del pregiudizio derivante dall'approvazione ed entrata in vigore del gravato Calendario Venatorio consiste, inoltre, nella ingiustificata ed illegittima soppressione dei capi appartenenti alle specie dallo stesso sottoposte a prelievo già a partire dai giorni di pre-apertura di settembre. In particolare, si fa riferimento alle specie **tortora** e **colombaccio** per le quali le delibere impugnate prevedono un periodo di caccia con **pre-apertura i giorni 1, 4 e 11 settembre** e della **quaglia**, per la quale è stata prevista altresì una **apertura indiscriminata il giorno 11 settembre**.

Altresì, risulta consentito ai residenti nella Regione Puglia la **caccia in pre-apertura nei giorni 1 e 4 settembre (con riferimento alle specie tortora, colombaccio, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza) e nel giorno dell'11 settembre (con riferimento alle specie tortora, quaglia, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza).**

Ciò in aperto contrasto con il **parere contrario dell'I.S.P.R.A. in merito ai periodi di caccia stabiliti**, con pregiudizio della salute e del correlativo diritto ad un ambiente salubre, garantito anche dall'equilibrato sviluppo dell'*habitat* naturale, dei valori naturalistici, della biodiversità e del sistema faunistico, anche in considerazione dell'aperto "permissivismo" del calendario venatorio impugnato rispetto all'utilizzo di munizione in piombo dai comprovati effetti tossici e nocivi per le specie animali e la salute umana.

A ciò si aggiunga **l'ontologica irreparabilità del danno derivante dalla perdita di specie faunistiche** che necessita quindi di una decisione di natura cautelare come rimedio processuale più idoneo al *vulnus* giuridico e materiale della normativa illegittima sul prelievo venatorio.

Pertanto, anche per la fondatezza del ricorso, ed a fronte delle gravi e reiterate violazioni rilevate, deve ritenersi che sussistano i presupposti per l'accoglimento della presente istanza, **al fine di scongiurare il pregiudizio grave ed irreparabile alla salute ed all'ambiente della Puglia**, anche con l'adozione di ogni misura cautelare idonea alla salvaguardia degli animali.

* * *

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, si chiede che sia ordinato all'Amministrazione intimata il deposito in giudizio in copia autentica di tutti gli atti e i documenti inerenti al procedimento di approvazione del calendario venatorio per l'annata 2019/2020, con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso.

* * *

P.Q.M.

Si chiede l'annullamento degli atti impugnati, in epigrafe indicati, previa sospensione dell'esecuzione, con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Con riserva di proporre motivi aggiunti e di chiedere il risarcimento dei danni che si dovessero verificare.

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, è esente da contributo unificato, essendo le Onlus ricorrenti già esentate "*dal pagamento della imposta di bollo e dalle altre tasse ed oneri sugli atti giudiziari in base alla previgente legislazione*" (Cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 31, 29 giugno 2012, n. 93/31/12 e Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. 29, 14 novembre 2013, n. 469/29/13).

Si dichiara, ai fini del successivo deposito in Cancelleria, che il *file* di cui al supporto elettronico è conforme al presente ricorso.

Roma, 9 settembre 2019

Avv. Prof. Daniele Granara

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a series of vertical strokes and a long horizontal flourish extending to the right.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE URGENTE

Ill.mo Signor Presidente

L' Avv. Prof. Daniele Granara nella sua qualità di procuratore e difensore della Onlus ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore* Senatore Guido Pollice, nel ricorso proposto contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica,

considerato

- che lo svolgimento del prelievo venatorio contestato si palesa imminente, avendo come prossima data di svolgimento il giorno di pre-apertura dell'**11 settembre 2019**, per i residenti nella Regione Puglia con riferimento agli esemplari di tortora, quaglia, ghiandaia, cornacchia grigia e gazza, e per tutti i cacciatori con riferimento all'esemplare della tortora e del colombaccio;
- che l'ontologica irreparabilità del danno cagionato dal prelievo venatorio illegittimo non consente la possibilità di attendere la prossima Camera di Consiglio utile;
- che, infatti, "assume carattere ontologicamente irreparabile" il pregiudizio collegato al prelievo della fauna nelle more della definizione del giudizio di merito (Cos. Stato, Ord. 14 aprile 2004, n. 1693);
- che la necessità di evitare un "evidente pericolo di compromissione del patrimonio faunistico", come nel caso di specie, "rappresenta un interesse non suscettibile di un rimedio diverso da quello cautelare" (Così Cons. Stato, Sez. V, ordinanza 20 febbraio 2013, n. 606 e, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, decreto 15 ottobre 2013, n. 4023, confermato dal successivo decreto Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2013, n. 4541);
- che l'apertura della caccia, alle condizioni illegittime recate dal calendario venatorio impugnato, costituirebbe un rischio concreto anche per l'ecosistema faunistico complessivo e la salute umana, in conseguenza del consentito utilizzo di munizioni in piombo;
- che peraltro l'intervenuta apertura della stagione venatoria comporta la sussistenza del presupposto del *periculum in mora*, in quanto "il pregiudizio ipotizzato non è ristorabile" (così T.A.R. Liguria, Sez. II, 17 ottobre 2012, n. 395, successivamente confermata da T.A.R. Liguria, Sez. II, 23 gennaio 2013, n. 45);
- che, pertanto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, anche a mente della più recente giurisprudenza, deve ritenersi che "alla luce dell'insegnamento del Consiglio di Stato (cfr. Sez. 3 ord. coll. nn. 6157/18, 6094/18, 5771/18, 5165/18 e 4242/18) – vada data prevalenza a quello della conservazione delle specie oggetto di caccia" (TAR Marche, 6 settembre 2019, n. 167), poiché "in relazione alla natura delle censure dedotte sul piano procedimentale e sostanziale, appare prevalente l'interesse pubblico generale alla conservazione della fauna selvatica per cui deve disporsi la sospensione interinale degli atti impugnati" (in questi termini, TAR Abruzzo, 28 agosto, 2019, n. 164; ciò secondo

il principio consolidato, per il quale deve considerarsi **“prevalente il danno alla fauna, con il conseguente accoglimento della misura interinale”**: T.A.R. Liguria, Sez. II, 24 ottobre 2013, n. 389);

- che nella specie sussistono i presupposti per l'adozione di una misura cautelare urgente, **atteso che, l'illegittima previsione del prelievo venatorio de quo si pone immotivatamente in contrasto con le osservazioni di tenore tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;**

- che peraltro il gravato calendario venatorio è emanato nella permanente assenza di un vigente e valido **Piano Faunistico Venatorio, invece necessario, perché fondamento giuridico ineludibile della corretta regolamentazione del prelievo venatorio;**

- che, infatti, la carenza del necessario Piano Faunistico comporta l'approvazione di un Piano di prelievo venatorio **privo della necessaria attendibilità scientifica, in quanto affetto da grave carenza istruttoria particolarmente sotto il profilo della corretta pianificazione degli ambiti di caccia (ATC);**

- che del resto è principio consolidato che **la mancanza "sia del Piano Faunistico Venatorio, sia della Valutazione di incidenza sia, infine, di una specifica motivazione a superamento dei rilievi dell'ISPRA" costituiscono presupposto sufficiente per la sospensione cautelare del Calendario venatorio** (cfr. ordinanza T.A.R. Piemonte, Sez. II, 8 settembre 2012, n. 519; nello stesso senso cfr. ordinanza Cons. Stato, Sez. V, 25 ottobre 2013, n. 4683; decreto T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, 7 settembre 2012, n. 658; decreto T.A.R. Abruzzo-L'Aquila, Sez. I, 8 settembre 2012, n. 226; decreto T.A.R. Campania, Sez. I, 21 agosto 2012, n. 1163; decreto T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 3 settembre 2012, n. 510).

- che vige sul punto l'assoluta carenza di qualsivoglia interesse pubblico all'abbattimento delle specie animali, anche migratorie, in assenza di una regolamentazione basata su risultanze scientifiche quali sono quelle, disattese dalla Regione resistente, indicate nel parere obbligatorio dell'ISPRA,

chiede

che la S.V., avvalendosi dei poteri di cui all'art. 56 c.p.a., Voglia disporre l'immediata sospensione dei provvedimenti impugnati e/o l'adozione di ogni misura cautelare idonea a salvaguardare la fauna dall'illegittimo prelievo in corso, così tutelando il diritto alla salute, nonché l'ambiente e l'ecosistema pugliesi, fino alla trattazione della sospensiva nella prima Camera di Consiglio utile.

Roma, 9 settembre 2019

Avv. Prof. Daniele Granara



Relata di notifica ex art. 1, Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Cron. n.ro 166/2019

Io sottoscritto Avv. Prof. Daniele Granara, con studio in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 31/4, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chiavari del 9 giugno 2014, per conto della Onlus ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sen. Guido Pollice, ho notificato il suesteso ricorso con richiesta di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., alla **Regione Puglia**, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, alla sua sede in Bari (BA), Lungomare Nazario Sauro 33 – CAP 70121, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata **A.R. n. 78778990490-0** in data corrispondente a quella del timbro postale, spedita dall'Ufficio postale di Genova.

(Avv. Prof. Daniele Granara)

